

STATUTO

della

"PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.p.A."

* * *

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

* * *

PREAMBOLO

Oggetto del presente statuto è la gestione di servizi in ambito portuale in forma societaria e nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Partecipazione totalitaria dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" al capitale sociale.
2. Controllo analogo a quello esercitato dall'"AUTORITÀ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" sui propri servizi.
3. La società realizza la propria attività, nei limiti della normativa di riferimento concernente le società in house, con l'Ente "AUTORITÀ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" che la controlla.

Articolo 1

Denominazione

1.1 La società, ad integrale partecipazione pubblica, è denominata

"Porto di Trieste Servizi S.p.A."

in forma abbreviata "PTS - S.p.A.".

* * *

1.2 La società costituisce un'articolazione organizzativa dell'AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE per l'espletamento dei servizi in ambito portuale rientranti nell'oggetto sociale;

1.3 L'AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE esercita gerarchicamente sulla società un controllo di natura effettiva, strutturale e funzionale, analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

* * *

Articolo 2

Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) svolgimento di tutti i servizi, su indicazione e in accordo con il socio unico, necessari al mantenimento e alla gestione di tutte le infrastrutture di competenza ivi comprese quelle nelle aree a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'"AUTORITÀ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE";

b) svolgimento di tutti i servizi che si rendessero necessari per lo sviluppo del Porto e delle aree di competenza a favore

sia dell'"AUTORITÀ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" che di terzi nel rispetto dei limiti di legge previsti per le Società in house;

A solo titolo esemplificativo, la società svolgerà per conto "AUTORITÀ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" i seguenti servizi:

- a) gestione dei servizi telefonici, informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazione;
- b) gestione dei servizi di illuminazione, ivi comprendendosi la gestione di impianti di illuminazione e le relative manutenzioni;
- c) gestione dei servizi idrici, ivi comprendendosi la gestione dell'acquedotto, delle cisterne e della rete idrica e relative manutenzioni; fornitura idrica alle navi in porto, ai concessionari e agli utenti, inclusa la gestione delle reti fognarie;
- d) prestazione di servizi di gestione, manutenzione, riparazione di beni e impianti tecnologici e più in generale di tutte le infrastrutture (interne ed esterne) di proprietà dell'"AUTORITÀ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" o comuni a più utenti portuali;
- e) prestazione di servizi ad alto contenuto tecnico e scientifico, di controllo e monitoraggio dei siti e del territorio ricadenti nell'ambito portuale;
- f) prestazione di servizi specifici commissionati dall'"AUTORITÀ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" a favore della stessa.

Su indicazione dell'"AUTORITÀ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" la società avrà inoltre la facoltà di svolgere ogni attività di studio, ricerca, elaborazione di studi di fattibilità, progetti di massima e progetti esecutivi correlati o correlabili ad attività svolte, o da svolgere in ambito portuale o comunque collegate all'oggetto sociale.

La società svolge i servizi su indicazione del Socio Unico nell'ambito del territorio di pertinenza dell'"AUTORITÀ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE", su infrastrutture comuni, di proprietà della stessa o comunque nella sua disponibilità a qualsiasi titolo.

Inoltre, la società potrà operare, laddove necessario, per assicurare i servizi predetti in tutte le aree di pertinenza dell'"AUTORITÀ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" o ad essa collegate.

2.2 Il corrispettivo delle prestazioni relative ai servizi resi da PTS ad AUTORITY DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE sarà commisurato a un equo ristoro dei costi specifici e dei costi generali sostenuti da PTS.

2.3 Nel rispetto dei presupposti per l'affidamento in house così come precisati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria:

- a) l'attività gerarchica di indirizzo, programmazione, vigi-

lanza e controllo da parte dell'AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE si esplicherà attraverso il presente Statuto, i contratti di servizio e l'emanazione di direttive da parte di "AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE";

b) la società è dotata di idonei strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del Socio Unico "AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE";

c) la società realizza l'intera propria attività con e per conto dell'AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE che la controlla;

d) la società invia ad AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE copia delle delibere del Consiglio di Amministrazione (o determine dell'Amministratore Unico) e dell'Assemblea;

e) la società invia semestralmente ad AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE ed al Collegio Sindacale della Società una relazione sull'andamento aziendale;

f) entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun esercizio, la società deve inviare al Socio Unico il budget annuale, comprendente scelte ed obiettivi che si intendono perseguire nell'esercizio, unitamente alle linee di sviluppo delle varie attività.

Articolo 3

Sede

3.1 La società ha sede in Trieste.

3.2 La società può deliberare l'apertura di sedi secondarie.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Articolo 5

Domiciliazione

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, su loro espressa dichiarazione.

Articolo 6

Soggezione ad attività di direzione e controllo

6.1 La società è costituita dall'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE" (già Autorità Portuale di Trieste) ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84.

6.2 Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2497 bis cod. civ. la società indicherà la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori nell'apposita sezione del Registro delle Imprese prevista dalla norma suddetta.

CAPO 2 - IL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 7

Capitale

7.1 Il capitale sociale è rappresentato da n. 50 (cinquanta) azioni ordinarie da nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) cadauna per un importo sottoscritto ed interamente versato di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

7.2 La società ai sensi dell'art. 2346 del C.C. essendo tutte le azioni di proprietà dell'"Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale" esclude l'emissione dei titoli azionari.

7.3 Nessuna azione può essere trasferita a terzi.

Articolo 8

Finanziamenti

8.1 Il socio potrà effettuare alla Società versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

CAPO 3 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 9

Amministratori

9.1. La Società è amministrata, su deliberazione dell'Assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dall'Assemblea ai sensi dei successivi artt. 19 e 20.

9.2 Qualora l'organo amministrativo sia il Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto di numero 3 (tre) membri, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

Qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

9.3 Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 10

Durata della carica, revoca, cessazione

10.1 Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

10.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

10.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei suoi componenti, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri in tal caso devono, entro trenta giorni, convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

10.4 Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile, e può altresì nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente assente o impedito ed un Amministratore Delegato.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

11.3 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con la periodicità stabilita dallo stesso Consiglio e in ogni caso almeno ogni sei mesi.

Articolo 12

Riunioni

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente, se nominato.

12.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte del Vice Presidente, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

12.3 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, o telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi a ciascun Consigliere, a ciascun Sindaco effettivo ed al Socio Unico, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telegramma o telefax o e-mail da spedirsi ai medesimi soggetti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.4 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

12.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età.

12.6 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su ap-

posito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

12.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

12.8 Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

12.9 Il Socio AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE ha la facoltà di fare intervenire nel Consiglio di Amministrazione un proprio delegato il quale può riportare al Consiglio medesimo gli indirizzi forniti dal Socio Unico.

Articolo 13

Poteri

13.1 L'organo amministrativo è responsabile dell'attività societaria nei confronti del Socio unico e garantisce la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità dello Statuto, agli obiettivi, alle direttive ed alle istruzioni definite dal Socio Unico.

13.2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e dall'art. 9, comma 1, l'organo amministrativo è investito di ogni potere dal Socio Unico per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo Statuto alle determinazioni del Socio Unico.

13.3 Oltre alle attribuzioni previste dall'art. 2381, commi 2,3,4 C.C., sono di competenza dell'organo amministrativo i poteri e le attribuzioni relativi a:

a) proposte all'approvazione del Socio Unico di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

b) predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, nonché della relazione sulla gestione nei termini previsti dalla Legge;

c) predisposizione di programmi di attività della Società, in conformità agli indirizzi ed alle istruzioni dettate dal Socio Unico;

d) poteri di direzione del personale per l'espletamento delle attività della Società anche in riferimento all'organizzazione del lavoro e alle modalità di espletamento dei servizi.

13.4 Gli amministratori devono invece richiedere la preventiva autorizzazione da parte del Socio Unico per il compimento delle seguenti operazioni:

a) sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizione e/o dismissione di attività o servizi già esercitati;

b) acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti, di partecipazioni, di aziende e/o rami d'azienda;

c) rilascio di garanzie superiori a Euro 50.000,00 (cinquanta-

mila virgola zero zero);

d) nomina di un Amministratore Delegato;

e) conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;

f) regolamenti su assunzioni, acquisti e forniture, gare e conferimento di incarichi e consulenze di qualsiasi tipo.

13.5 Vale per l'organo amministrativo la previsione dell'art. 2392 C.C. in merito alla responsabilità verso la Società.

Articolo 14

Rappresentanza legale

14.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza legale della società.

14.2 In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato, se nominato, nell'ambito dei poteri allo stesso delegati.

14.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

14.4 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

14.5 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

14.6 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 15

Compensi degli amministratori

15.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

15.2 Nel rispetto dei vincoli della spesa pubblica fissati dalla legge, il Socio Unico può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio determinandone le modalità. E' fatto divieto di corresponsione di gettoni di presenza e premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

15.3. In caso di nomina di un consigliere delegato, il suo compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti preventivamente fissati dall'assemblea.

15.4. Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, non spetta alcun compenso aggiuntivo per tale carica.

CAPO 4 - IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

Articolo 16

Controllo della Gestione

16.1 Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale.

Articolo 17

Collegio Sindacale

17.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

17.2 L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

17.3 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 18

Compiti del Collegio Sindacale

18.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

18.2 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

18.3 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 12.4 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

18.5 Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

18.6 La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

Articolo 19

Revisione legale dei conti

19.1 La revisione legale dei conti previsto dall'art. 2409 bis primo comma del c.c. è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, i quali durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

19.2 L'Assemblea che procede alla nomina del Revisore Legale o della Società di Revisione legale determina il compenso ad essi spettante.

CAPO 5 - L'ASSEMBLEA

Articolo 20

Competenze dell'Assemblea ordinaria

20.1 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca dell'Organo di Amministrazione;
- c. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d. la nomina del revisore legale dei conti;
- e. la determinazione del compenso degli Amministratori, ove consentito, e dei Sindaci;
- f. la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g. la preventiva autorizzazione per le operazioni indicate al superiore art. 13.4.

20.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2364, comma 1, n.5 e comunque:

- a) decisioni relative alla strategia di programmazione;
- b) eventuali modifiche degli organi della società;
- c) approvazione dei regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- d) definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- e) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- f) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- g) assunzione di prestiti e/o finanziamenti superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

20.3 L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 21

Competenze dell'Assemblea straordinaria

21.1 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'aumento del capitale sociale;
- b. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
- c. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

21.2 L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza principale

dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 22

Convocazione dell'Assemblea

22.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

22.2 In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

22.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

22.4 E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

22.5 L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

22.6 L'avviso deve essere comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, mediante lettera raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 23

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

23.1 Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

23.2 Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non pos-

sono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

23.3 Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con lettera raccomandata A/R da pervenire ai soci almeno otto giorni prima della riunione.

Articolo 24

Assemblea totalitaria

24.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale.

24.2 In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 25

Presidenza dell'assemblea - Verbalizzazione

25.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o in presenza del Consiglio di Amministrazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente se nominato, ovvero in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

25.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

25.3 Nei casi previsti dalla legge, o quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio dallo stesso Presidente designato.

25.4 Spetta al Presidente dell'assemblea:

- constatare la regolare costituzione della stessa;
- accertare l'identità e la legittimazione dei soci ad intervenire; controllare la regolarità delle deleghe;
- dirigere lo svolgimento dell'assemblea;
- disciplinare i lavori assembleari;
- accertare e comunicare i risultati delle votazioni.

25.5 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

25.6 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

25.7 Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da cia-

scuno rappresentato;

- le modalità e i risultati delle votazioni;

- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 26

Assemblea ordinaria - determinazione quorum

26.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

26.2 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

26.3 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza di legge.

Articolo 27

Assemblea straordinaria - determinazione quorum

27.1 L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 28

Norme per il computo quorum

28.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

28.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso.

28.3 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Articolo 29

Rinvio dell'Assemblea

29.1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 30

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

30.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta

il diritto di voto.

30.2 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 31

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

31.1 I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

CAPO 6 - BILANCIO

Articolo 32

Bilancio e utili

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

32.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

CAPO 7 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

33.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

33.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

33.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

CAPO 8 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Clausola compromissoria

34.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Socio Unico ovvero tra uno o più soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la

società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, sempre il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

34.2 Se la domanda di arbitrato è proposta dalla società, o nei suoi confronti, deve essere depositata nel registro delle imprese prima della nomina degli arbitri.

34.3 La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

34.4 Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 5/2003 il collegio arbitrale dovrà decidere nei termini di cui all'articolo 820 c.p.c. che decorrono dalla data di accettazione della loro nomina.

34.5 Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Il lodo sarà appellabile anche per violazione di legge.

34.6 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

34.7 Sono soggette ad arbitrato ai sensi del presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

34.8 Per quanto non previsto, si applicano le norme procedurali del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e, in via sussidiaria, le norme del codice di procedura civile, fermo il rispetto delle disposizioni in materia di arbitrato previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 35 Altri organi

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di Comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

Articolo 36 Disposizioni applicabili

36.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società per azioni non quotate e/o non ricorrenti al capitale di rischio, e ad ogni altra disposizione di legge applicabile.